



COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

Piazza I° Maggio n.1 - 44023 Lagosanto (Fe)

TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535

PEC: comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it

COD. FISCALE 00370530388

Ferrara
terra e acqua

IL SINDACO

ORDINANZA n. 15 del 04 maggio 2020

Specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Lagosanto.

APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

Richiamati:

– la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- visto il DPCM del 26/04/2020 art. 1 comma 1 lettera i) *"...sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro..."*;

– la delibera di giunta regionale num. 74 del 30 aprile 2020 nella quale al punto 4. riporta che *"È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri"*;

- la propria precedente ordinanza sindacale n. 13 del 16 marzo 2020 nella quale si ordinava la chiusura del cimitero comunale;

Ritenuto necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di assembramento;

Visto il Regolamento Comunale di polizia mortuaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 9 novembre 2011, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24 aprile 2012;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*

.... Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Valutato necessario aprire al pubblico il Cimitero Comunale, fino al termine dell'emergenza sanitaria, salvo ulteriori disposizioni emanate con DPCM o Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

- nella giornata di lunedì 04/05/2020 apertura dalle 8:30 alle 13:30. L'accesso sarà consentito solo a i proprietari di cappelle private, al fine di consentire le pulizie che non erano state eseguite durante il periodo di chiusura. Potranno accedere al massimo di 15 persone contemporaneamente. E' possibile fermarsi all'interno del cimitero per 1 ora;
- da martedì 05/05/2020 apertura dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. L'accesso è consentito a tutti, fino ad un massimo di 15 persone contemporaneamente. E' possibile fermarsi all'interno del cimitero per di 30 minuti;
- è consentito l'accesso, nelle modalità sopra descritte, esclusivamente a persone dotate di mascherina, anche autoprodotta, e guanti.

Sono confermati i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, consentendo le cerimonie funebri con le modalità indicate dal DPCM del 26/04/2020 ossia *"...sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro..."*;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

1. Le seguenti specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Lagosanto, valide fino alla fine dell'emergenza, salvo ulteriori disposizioni emanate con DPCM o Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna:

- nella giornata di lunedì 04/05/2020 apertura dalle 8:30 alle 13:30. L'accesso sarà consentito solo a i proprietari di cappelle private, al fine di consentire le pulizie che non erano state eseguite durante il periodo di chiusura. Potranno accedere al massimo di 15 persone contemporaneamente. E' possibile fermarsi all'interno del cimitero per 1 ora;
- da martedì 05/05/2020 apertura dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. L'accesso è consentito a tutti, fino ad un massimo di 15 persone contemporaneamente. E' possibile fermarsi all'interno del cimitero per di 30 minuti;
- è consentito l'accesso, nelle modalità sopra descritte, esclusivamente a persone dotate di mascherina, anche autoprodotta, e guanti.

2. di dare indicazioni ai servizi comunali competenti di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente ordinanza;

3. di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Ferrara;
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale;
- Concessionario dei servizi cimiteriali;

4. di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione;

5. di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

RENDE NOTO

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Comunale, 04 maggio 2020

Il Sindaco
Cristian Bertarelli



